



COMUNE DI BUDRIO

REGOLAMENTO LAVORI IN ECONOMIA

2000

REGOLAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 1

Ambito di applicazione e fonti

Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori in economia che si riferiscono, alle tipologie dei lavori specificati nei successivi articoli e alle somministrazioni connesse. (di forniture e servizi).

Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi stabiliti dalla Legge quadro - art. 24, Comma 6 - e alle disposizioni contenute nel Regolamento generale di cui all'art. 3 della stessa Legge.

Art. 2

Limiti di importo e divieto di frazionamento

Le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia sono consentite, in via generale, fino all'importo di 50.000 Unità di conto Europee (Euro). Gli importi monetari di volta in volta determinati sono da intendersi riferiti al solo importo dei lavori, al netto degli oneri fiscali (IVA) e di ogni altro onere.

Nessun lavoro di importo superiore potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente Regolamento.

Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già individuati dal Piano Annuale delle Opere Pubbliche per ciascun Settore dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile del procedimento.

ART. 3

Tipologia dei lavori eseguibili in economia

Fermo restando il limite di importo indicato al precedente articolo 2, possono essere eseguiti in economia i lavori di seguito specificati:

- a) Tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di

conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature comunali, purchè l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 19 e 20 della Legge quadro.

A livello esemplificativo si individuano rispettivamente:

BENI IMMOBILI

Sede comunale - sedi di delegazione comunali - edifici scolastici comunali - teatri comunali biblioteche comunali - centri socio assistenziali comunali - edifici comunali adibiti a civile abitazione - immobili comunali adibiti ad attività produttive - ed in genere tutti gli immobili appartenenti al patrimonio comunale.

OPERE ED IMPIANTI

Strade e piazze comunali - parchi pubblici e giardini - acquedotti - reti fognanti e impianti di depurazione - impianti di illuminazione - impianti per la distribuzione del gas - impianti sportivi e per il tempo libero - impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali ed in genere tutte le opere i manufatti e gli impianti di ogni genere di proprietà comunale.

BENI MOBILI ED ATTREZZATURE COMUNALI

Arredamento, beni mobili ed attrezzature degli uffici comunali - sistemi informatici - autoveicoli e motoveicoli facenti parte dell'autoparco comunale - arredamento, beni mobili ed attrezzature posti a corredo e per il funzionamento dei beni immobili e degli impianti pubblici comunali in genere - attrezzature e mezzi di funzionamento in genere destinati allo svolgimento di attività e comunali.

- b) Manutenzione di opere, impianti, beni mobili e attrezzature per importi non superiori a 50.000 Euro (prescindendo dalla condizione di imprevedibilità).
- c) Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara.
- d) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

- e) Interventi non programmabili in materia di sicurezza.
- f) Lavori necessari per la compilazione dei progetti.

ART. 4

Modalità di esecuzione dei lavori

I lavori in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:

- 1) In amministrazione diretta;
- 2) Per cottimi;
- 3) In forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

ART. 5

Programmazione e previsione

Il programma annuale delle opere pubbliche viene correlato dall'elenco dei lavori per i quali è possibile prevedere sommariamente la realizzazione in economia.

Nel bilancio di previsione, gli stanziamenti per i lavori in economia prevedibili, sono tenuti distinti dagli stanziamenti per i lavori non preventivabili. Gli stanziamenti per i lavori non preventivabili terranno conto delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

ART. 6

Responsabile della procedura

L'Amministrazione, in base al proprio modello di organizzazione interna, individua, conformemente ai contenuti e alla consistenza dell'elenco dei lavori in economia, un responsabile di procedimento per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandate l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori.

L'Amministrazione individua, altresì, un responsabile di procedimento per l'esecuzione dei lavori in economia non preventivabili, al quale pure competerà tutta la procedura di autorizzazione ed esecuzione.

Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetterà sempre al Responsabile del procedimento formulare, nei confronti dei competenti Organi o Dirigenti dell'Amministrazione, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi ed i lavori da eseguirsi in

economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalla Legge e dal Regolamento Generale, nonché dettagliate dal presente regolamento interno.

ART. 7

Lavori in amministrazione diretta

Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto, i lavori individuati tra le tipologie di cui al precedente art. 3.

Il Responsabile del procedimento, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento.

ART. 8

Lavori per cottimo

Quando viene scelta la forma di esecuzione dei lavori mediante cottimo, il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento - con procedura negoziata - nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie dei lavori individuati al precedente art. 3 ed entro il limite finanziario di 50.000 Euro.

Per i lavori da affidarsi con questo sistema, di importo inferiore a 10.000 Euro, si può procedere anche con affidamento diretto rivolto ad una sola ditta.

In tutti i casi in cui l'importo dei lavori in economia da eseguirsi per cottimo sia compreso nella fascia tra i 10.000 e i 50.000 Euro, si procede attraverso indagine di mercato fra almeno cinque imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione.

In quest'ultimo caso l'indagine di mercato o interpellato di preliminare può avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione disponibilità e offerta in busta chiusa - oppure comunicata tramite fax o posta informatica - o ancora attraverso indagine telefonica e registrazione dei dati da parte dell'incaricato dell'ufficio al quale è affidata questa fase procedimentale, il quale, in quest'ultimo caso, sottoscriverà verbale delle risultanze.

La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo fiduciario viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare nelle vigenti forme di Legge i richiesti requisiti di ordine morale,

tecnico organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.

Per l'espletamento dei cottimi fiduciari non è consentita la tenuta di albi chiusi perchè contraria al principio generale di libera concorrenza.

Nella procedura di scelta del contraente non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, prevista dall'art. 21 della Legge quadro per gli importi sotto soglia, realizzandosi una gara meramente informale.

L'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

ART. 9

Esecuzione con sistema misto

Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo fiduciario, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti artt. 7 e 8.

ART. 10

Criteri di aggiudicazione dei lavori a cottimo

Per l'aggiudicazione dei lavori in economia è sempre seguito il criterio "unicamente del prezzo più basso", tutte le volte che le voci di capitolato per lavori risultino economicamente prevalenti rispetto alle voci accessorie delle somministrazioni (forniture e servizi).

Viceversa, tutte le volte in cui dovessero risultare economicamente prevalenti le voci di capitolato relative a somministrazioni, rispetto a quelle accessorie dei lavori, potrà essere

applicato indifferentemente sia il criterio "unicamente del prezzo più basso " o quello "dell'offerta economicamente più vantaggiosa" mediante la predeterminazione di diversi criteri variabili, secondo la natura dei lavori da eseguirsi a cottimo.

ART. 11

Regole di buona amministrazione

Le norme della Legge in generale e regolamentari che disciplinano i lavori in economia volte a definire compiutamente i contenuti contrattuali, ad assicurare l'interpello di una pluralità di imprese per gli importi superiori, ad evitare la tenuta di albi chiusi e a non pretendere l'applicazione delle regole di individuazione delle offerte anomale, sono rivolte a garantire il rispetto dei principi di trasparenza (legalità, concorsualità e pari condizioni), concorrenza ed economicità delle procedure.

ART. 12

Lavori d'urgenza

In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

Nel rispetto di quanto disposto all'art.24 commi 1 let. a) e 6 L.109/94 e s.m.i. i lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200.000 Euro.

ART. 13

Lavori di somma urgenza

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del procedimento può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 12, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro, o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.

Il Responsabile del procedimento o il Tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unicamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori.

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

ART. 14

Perizia suppletiva per maggiori spese

Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma impegnata si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento potrà disporre una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 50.000 Euro.

ART. 15

Piani di sicurezza

Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cottimo fiduciario va allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale, previsto dall'art. 31 della Legge 11 Febbraio 1994 n. 109 e dal Decreto Legislativo 14 Agosto 1996 n. 494 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 16

Stipulazione del contratto e garanzie

I contratti per l'esecuzione dei lavori in economia possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata e nelle altre forme indicate dall'art. 17 del Regio Decreto 18 Novembre 1923 n. 2440 quarto capoverso, per importi non superiori a 20.000 Euro.

Le ditte esecutrici sono tenute, limitatamente ai soli contratti di importo superiore a 20.000 Euro, a presentare garanzia pari al 10% dell'importo dei lavori al netto degli oneri fiscali, mediante fidejussione o deposito della somma presso la tesoreria comunale.

ART. 17

Tenuta della contabilità e collaudo

Per i lavori eseguiti a norma del presente regolamento è prevista la tenuta della contabilità e la collaudazione secondo le regole generali della Legge unitamente a quelle specifiche del vigente regolamento che disciplinano la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori in economia.

ART. 18

Rinvio

Le norme recate dal presente regolamento costituiscono disciplina speciale dell'esecuzione dei lavori in economia, in deroga anche alle vigenti disposizioni del Regolamento per la disciplina dei contratti, queste ultime applicabili solo per quanto compatibili.

ART. 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento, divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione ai sensi dell'art. 17, comma 40, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

